

Il Dirigente dell'Unità Operativa Servizi Tecnici e Patrimoniali, in forza della delibera del Direttore Generale n. 364 del 8 marzo 2021 di conferimento deleghe ai dirigenti aziendali e successive modifiche ed integrazioni,

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 307 del 17/02/2026

Nuova casa della comunità di Marghera (PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 05 - CUP J71B21005250001, C.I.G. derivato 9739203490, fasc. 27507/2021). Autorizzazione all'estensione del subappalto per lavori impresa SCIAT S.c.a r.l. di Camponogara (VE).

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Dirigente
Peter Francis Casagrande

PROPOSTA PDET-308-2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è esecutivo dalla data di adozione, trasmesso al Collegio Sindacale, ex. art.10 co.5 l.r. 56/1994 e pubblicato all'Albo on line ex. art.32, co.1 legge 69/2009 e s.m.i. per 15 giorni consecutivi

17/02/2026

F.to Il Direttore
UOC Affari Generali

IL DIRETTORE

Tra gli interventi previsti dal piano regionale di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, è ricompreso l'intervento per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Marghera (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 05 - CUP J71B21005250001).

Per detto intervento:

- con deliberazione n. 1510 del 07 settembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, dell'importo di € 8.354.688,58 di lavori e € 288.997,49 per oneri della sicurezza, per complessivi € 8.676.585,21 (o.f.e.), e indetta la procedura di affidamento dei lavori;
- con deliberazione n. 1587 del 27 settembre 2023 e successiva deliberazione di rettifica n. 1702 del 11/10/2023 è stato affidato l'appalto di realizzazione dei lavori ad AR.CO. LAVORI S.C.C., con sede in via Argirocastro n. 15 a Ravenna (P.IVA 01468160393), per un importo contrattuale di € 7.686.837,51 come di seguito precisato:
 - o lavori: € 6.951.861,63 (di cui € 6.662.864,14 al netto del ribasso d'asta del 20,25% a cui vanno aggiunti € 288.997,49 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 10% per € 695.186,16 per complessivi € 7.647.047,79;
 - o modellazione della progettazione esecutiva: € 31.360,12 oltre a cassa previdenziale del 4% per € 1.530,37 e I.V.A. al 22% per € 6.899,23 per complessivi € 39.789,72;
 - o è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29 settembre 2023, prot. n. 176559.

Vista la deliberazione n. 232 del 06 febbraio 2025 con la quale si approvava tra l'altro la perizia di variante migliorativa proposta dall'appaltatore e contestualmente si aggiornava il quadro economico per complessivi € 9.577.333,45, anche in recepimento al decreto del direttore della direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto n. 173467 del 16 settembre 2024.

Vista la deliberazione n. 1011 del 5 giugno 2025 con la quale si approvava la perizia di variante migliorativa relativa agli impianti proposta dall'appaltatore.

Vista la deliberazione n. 2217 del 22 dicembre 2025 con la quale si approvava la perizia di variante n. 3 elevando l'importo contrattuale dei lavori ad € 7.184.188,07 (o.f.e.).

Richiamata la determinazione n. 1375 del 05 agosto 2025 con la quale si autorizzava il subappalto alla ditta SCIAT S.c.a r.l., P. IVA e C.F. 03802310270, delle lavorazioni di realizzazione di impianti aeraulici, completi di pezzi speciali e staffaggi statici ed

antisismici, e la posa in opera di 3 recuperatori dati in conto lavoro, rientranti nella categoria non prevalente OS28 (impianti meccanici), per un importo aggiudicato all'appaltatore pari a € 121.630,70 ed un importo del contratto di subappalto di € 119.000,00.

Visto che con nota prot. n. 18774, pervenuta in data 26 gennaio 2026, l'impresa AR.CO. LAVORI S.C.C., per il tramite dell'impresa consorziata designata all'esecuzione Radar s.r.l., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere il subappalto all'impresa SCIAT S.c.a r.l. con sede in Piazzetta Unità d'Italia n. 13/3 a Camponogara (VE), P. IVA e C.F. 03802310270, per lavori di serrande tagliafuoco, regolatori di portata VAV, modifiche a canali esistenti, e n. 6 silenziatori rientranti nella categoria non prevalente OS28 (impianti meccanici), per un importo lavori di progetto di € 152.514,98, corrispondente ad un importo contrattuale al netto del ribasso di € 121.630,70.

Preso atto che al suddetto importo lavori risulta non essere stato applicato dal subappaltatore un ulteriore ribasso e che pertanto l'importo del contratto di subappalto ammonta complessivamente a € 137.070,00 oltre a € 0,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 137.070,00 o.f.e.

Visto che le opere da subappaltare corrispondono a quelle indicate all'atto dell'offerta dall'impresa appaltatrice.

Visto che a tutt'oggi l'importo delle opere concesse in subappalto non supera complessivamente i limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto integrativo di subappalto presso questa stazione appaltante entro il termine previsto dall'art. 105 c. 7 del d.lgs. 50/2016.

Vista la dichiarazione dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Visto che la ditta subappaltatrice SCIAT S.c.a r.l. ha prodotto dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 in materia di cause di esclusione e che non si sono ancora concluse le relative verifiche d'ufficio.

Accertato che ai fini della qualificazione la ditta subappaltatrice è in possesso dei prescritti requisiti minimi in merito alla capacità professionale, tecnica, economica e finanziaria, giusta documentazione agli atti.

Acquisita d'ufficio la regolarità del DURC della ditta subappaltatrice;

Accertata la regolarità della documentazione presentata;

Visto il parere di idoneità rilasciato in data 15 luglio 2025 dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ordine al Piano Operativo di sicurezza, agli atti;

Visti gli articoli 80 e 105 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del subappalto, stante la possibilità di recesso qualora emergessero elementi negativi;

Dato atto che i corrispettivi spettanti al subappaltatore per l'esecuzione dei lavori verranno liquidati direttamente dalla stazione appaltante, giusta comunicazione della ditta SCIAT S.c.a r.l. agli atti;

Precisato che SCIAT S.c.a r.l. è un consorzio che ha individuato quale consorziata esecutrice la ditta AERAULICA 3 S.r.l. con sede in via Mareggia n. 26/F a Piove di Sacco (PD), P. I.V.A. e C.F. 04380860280 per la quale si è proceduto alle verifiche di legge, agli atti.

Visto l'art. 21 della Legge 646/82;

Vista la delibera del direttore generale n. 364 del 8 marzo 2021 che conferma la delibera n. 213 del 6 febbraio 2018 che istituisce la funzione di delega ai direttori/responsabili di Unità Operativa per le materie indicate secondo l'allegato del medesimo atto.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di autorizzare la ditta AR.CO. LAVORI S.C.C., P. IVA 01468160393, appaltatrice dei lavori in oggetto, ad integrare il subappalto con la ditta SCIAT S.c.a r.l., P. IVA e C.F. 03802310270, per le lavorazioni di realizzazione di impianti aeraulici relativi a serrande tagliafuoco, regolatori di portata VAV, modifiche a canali esistenti, e n. 6 silenziatori rientranti nella categoria non prevalente OS28 (impianti meccanici), per un importo aggiudicato all'Appaltatore pari a € 121.630,70 e € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. che l'importo aggiornato del contratto di subappalto ammonta a € 137.070,00, di cui 137.070,00 per lavori ed € 0,00 per oneri per la sicurezza;
4. che la presente autorizzazione non comporta alcuna ulteriore spesa o variazione rispetto agli impegni assunti con deliberazione n. 1587 del 27 settembre 2023, con successiva deliberazione di rettifica n. 1702 del 11 ottobre 2023, e approvazione delle varianti di cui alle deliberazioni n. 232 del 06 febbraio 2025, n. 1011 del 05 giugno e n. 2217 del 22 dicembre 2025;
5. di dare atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre e solo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
6. di dare atto che restano in capo all'appaltatore e al subappaltatore l'attuazione degli obblighi sul rispetto del principio del D.N.S.H., degli obblighi trasversali previsti dal P.N.R.R. e quelli previsti dall'art. 47 del d.l. 77/2021 sull'inclusione e le pari opportunità, e del conseguimento delle milestones e dei target, ove applicabili;
7. di dare atto che l'intervento è finanziato e rientra nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea – Next Generation EU, ed è inserito nel PNRR (M6C1 – Inv. 1.1).

Il Dirigente
Peter Francis Casagrande